



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI FORLI'

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|------------------|-----------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <u>GASPARINI</u> | <u>GIACOMO</u> | <u>Presidente e Relatore</u> |
| <input type="checkbox"/> | <u>PARADISI</u> | <u>STEFANO</u> | <u>Giudice</u> |
| <input type="checkbox"/> | <u>RICCI</u> | <u>PASQUALE</u> | <u>Giudice</u> |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 61/2021
depositato il 07/06/2021

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° THF03SA01039 2020 IRES-ALIQUEUTE 20
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° THF03SA01039 2020 IVA-ALIQUEUTE 2015
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° THF03SA01039 2020 IRAP 2015

contro:

AG. ENT. DIREZIONE PROVINCIALE FORLI' - CESENA
CORSO MAZZINI, N. 17 47121 FORLI'

proposto dai ricorrenti:

difeso da:

CROCIANI FRANCESCO MARIA
VIA MARECCHIESE, 314/D 47922 RIMINI RN

difeso da:

DOMINICI FABRIZIO
VIA MARECCHIESE, 314/D 47922 RIMINI RN

difeso da:

SANTACROCE BENEDETTO
VIA APPIA NUOVA 96 00187 ROMA RM

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 61/2021

UDIENZA DEL

16/12/2021 ore 11:00

N°

38/2022

PRONUNCIATA IL:

16/12/2021

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

21/02/2022

Il Segretario

Per



COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI FORLÌ

Sezione 2

Estensore Giacomo Gasparini Udienza 16.12.2021 Ricorso iscritto a ruolo generale n. 61 2021

SOCIETA' contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO CONTROLLI

MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE

Il ricorso contesta la ripresa a tassazione operata con l'avviso di accertamento impugnato che, raccogliendo le informazioni rese disponibili da un controllo fiscale generale, ha elevato il valore del magazzino e dei ricavi.

La parte privata ha sostenuto che l'atto è carente nel requisito della sottoscrizione e nella motivazione; in ogni caso le deduzioni dei verificatori sarebbero affette da inesattezze ed imprecisioni di tale portata da condurre alla inattendibilità dei risultati.

L'Ufficio ha difeso l'impostazione dell'accertamento perché nel ricorso non sarebbe stato adeguatamente spiegato come mai nei documenti commerciali si seguisse un criterio di calcolo diverso dagli inventari di magazzino.

Inoltre l'ufficio metteva in evidenza che analoghi rilievi per annualità precedenti erano stati definiti con acquiescenza di .

Le parti, comparando in udienza, hanno sostanzialmente riepilogato le rispettive difese e ribadito le conclusioni scritte già formulate.

La Commissione osserva quanto segue.

I primi due rilievi sono infondati perché l'atto è inesistente solo se non è possibile riferirlo all'ente impositore e perché gli elementi inseriti nella motivazione dell'avviso sono più che sufficienti per comprendere le ragioni delle obbligazioni tributarie non onorate.

L'acquiescenza in ordine a rilievi analoghi per annualità precedenti non costituisce un argomento valido di contestazione per la semplice ragione che il contribuente è libero di adottare la strategia che ritiene migliore in riferimento ad ogni singola verifica fiscale.

Gas

Il ricorso è fondato perché ha adeguatamente dimostrato che il processo produttivo ha delle specificità che, pur non imponendolo, rendono estremamente più opportuno ancorare il prezzo dei tubi praticato ai clienti non ai chili effettivi ma al "peso teorico".

Il mercato di è costituito da imprese esecutrici in regime di appalto di grandi opere pubbliche che hanno l'assoluta necessità di evitare incertezze di costo.

Poiché il tubo giacente in magazzino deve subire importanti e specifiche operazioni di trasformazione che sovente sono compiute in cantiere (applicazione di giunti, filettature, rinforzi, manicotti, nipples) la pesatura dovrebbe aver luogo prima della spedizione ed essere seguita dalla determinazione ponderale degli sfridi e poi ripetuta sul cantiere con difficoltà logistiche non superabili.

Ciò evidentemente non è possibile a meno di appesantire il processo produttivo ed i tempi di consegna: è pertanto plausibile che il prezzo sia determinato in relazione ad un concetto che non risente di oscillazioni per le lavorazioni e questo criterio è appunto il peso teorico che soddisfa le esigenze del venditore e quelle dei compratori.

Le spese vanno compensate perché l'avviso di accertamento è stato emesso in relazione ad una fattispecie nuova e grandemente influenzata dalle peculiarità del processo produttivo proprio del settore industriale di riferimento; conta anche la sorte degli avvisi emessi per altre annualità.

Si tratta di cause del tutto speciali che consentono la compensazione ex art. 15 D. lvo 546 del 1992.


P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Compensa le spese di giudizio.

Forlì 16.12.2021

Presidente estensore

Giacomo Gasparini



A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Gasparini", written over the printed name.